



2017/08.09/000100-01
DIRA61000 - 2021/51

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

**SETTORI TUTELA e RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO ACQUE E CONTROLLO EMISSIONI ED ENERGIA**

OGGETTO: D. Lgs. 387/03 e s.m.i; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i. D.P.G.R. n. 10/R-2003 e s.m.i..

Progetto di nuovo impianto idroelettrico e connesso impianto per produzione di beni e servizi sul Torrente Fiutrusa, nel Comune di Pontechianale.

Proponenti:

NET-ENERGY S.r.l., Borgata Calchesio n. 11, 12020 – Sampeyre.

Comune di Pontechianale, frazione Maddalena n.1, 112020 – Pontechianale.

Giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i.e contestuale diniego dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. e diniego di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i..

I DIRIGENTI DEI SETTORI

Viste:

- le istanze in data 19.09.2017, con prot. n. 70307 e 70309 della società NET-ENERGY S.r.l., con sede legale in Borgata Calchesio n. 11, 12020 – Sampeyre intese ad ottenere l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. e contestuale pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- l’istanza congiunta in data 19.09.2017, con prot. n. 70311 della società Net-Energy S.r.l. e del Comune di Pontechianale, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.P.G.R. 29.07.2003, n.10/R e s.m.i. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Fiutrusa nel comune di Pontechianale riguardante l’uso energetico (produzione di energia elettrica) e l’uso produzione di beni e servizi (innevamento artificiale).

Considerato che i progetti presentati risultano strettamente correlati tra loro e prevedono il couso della maggior parte delle opere, l’Ufficio Acque ha proceduto all’esame dell’intervento ad uso produzione di beni e servizi proposto dal Comune di Pontechianale, contestualmente all’esame del progetto ad uso energetico, nelle riunioni della Conferenza di Servizi di cui al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. con annesso procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica, senza tuttavia richiedere la presentazione degli elaborati previsti dall’art. 12 della l.r. 40/1998 e s.m.i., come previsto per le domande tecnicamente incompatibili dall’art. 26, comma 7 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i..

Premesso che:

- con nota prot. n. 72630 del 27.09.2017, la Provincia, in applicazione dell’art. 23, comma 3, D.Lgs.152/06 e s.m.i, aveva fatto richiesta di regolarizzazione della documentazione depositata, in quanto incompleta.
- con nota prot. n. 74853 del 05.10.2017, come stabilito dall’art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Provincia aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 05.10.2017, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- decorsi i tempi stabiliti, questa autorità competente, in applicazione dell’art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 09 novembre 2017, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell’avviso al pubblico, così come predisposto dal proponente, da cui decorrevano i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA.
- l’intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell’allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., *“Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all’autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta”*.
- il progetto in questione prevede la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica collocata sul Torrente Fiutrusa in Comune di Pontechianale. Le opere in progetto prevedono:
 - ✓ la costruzione di una nuova traversa a trappola a tergo del guado esistente;
 - ✓ la posa della nuova condotta forzata di diametro 300 mm lungo la mulattiera esistente;
 - ✓ la realizzazione della centrale idroelettrica e la sua pista di accesso;
 - ✓ la realizzazione delle opere per la connessione ad E -distribuzione.

Le caratteristiche di prelievo del progetto sono le seguenti:

Portata media derivata	64.9 l/s
Portata massima derivata	99 l/s
Portata minima turbinabile	10 l/s

DMV	70 l/s
Dislivello lordo	235 m
Potenza massima	191 KW
Potenza nominale di concessione	149,69 KW
Produzione attesa	1.050.000 KWh

- In data 16.10.2018 l'Ufficio Acque di questa Provincia aveva comunicato di aver espletato gli adempimenti previsti all'art. 12 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., in esito ai quali non risultavano pervenute istanze in concorrenza.
- In seguito all'espletamento dei succitati adempimenti, il competente Ufficio provinciale ha potuto riaprire il procedimento di VIA, sospeso dal 09.11.2017.
- In data 14 dicembre 2018 è stata convocata la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 e s.m.i., al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della procedura unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. e contestuale Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i..
- Con nota prot. n. 1243 del 8.01.2019, la Provincia ha sospeso i termini del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai fini dell'acquisizione di una formale interpretazione da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Po relativamente ad alcuni aspetti legati all'applicazione della Direttiva Derivazioni 2015, al fine di valutare la compatibilità dell'intervento col PdGPO vigente. L'Autorità di Bacino ha provveduto a rispondere al succitato quesito con nota prot. ric. n. 4985 del 24.01.2019.
- con nota prot. n. 12050 del 19.02.2019, è stata formalizzata al proponente la richiesta di integrazioni degli atti documentali, come evidenziato nel corso della Conferenza di Servizi del 14 dicembre 2018, al fine di chiarire e maggiormente specificare le caratteristiche tecniche del progetto presentato. Con le note prot. ric. n. 43764 e n. 43789 del 04.07.2019, la società NET-ENERGY S.r.l. ed il Comune di Pontechianale hanno presentato alla Provincia, la documentazione integrativa richiesta e l'iter procedurale ha ripreso il suo corso.
- Con nota prot. n. 52093 del 09.08.2019 è stata convocata la Conferenza di Servizi in data 08.10.2019.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 08.10.2019, si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio della derivazione idrica e degli impianti in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:
 1. parere favorevole formalizzato da parte **della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale di Cuneo** con le seguenti note, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni in esse contenute:
 - con nota prot. ric n. 55992 del 05.09.2019 parere ex R.D. 523/1904 e di compatibilità con PAI;
 - con nota prot. ric n. 59600 del 23.09.2019 parere ex L.R. 45/89;
 2. **parere negativo** circa il rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., espresso da parte del **Settore provinciale Risorse del Territorio- Ufficio Acque,**

con nota prot. ric. n. 62883 dell'8.10.2019 (**Allegato 1**) di cui si riportano le conclusioni nel seguito:

- *“richiamando integralmente il paragrafo 3.2, l'utilizzo idroelettrico della parte montana della Valle Varaita è caratterizzato dal complesso sistema gestito dall'ENEL, costituito da tre impianti in cascata (Casteldelfino, Sampeyre e Brossasco), che derivano sia il Varaita che cinque bacini secondari, con nove opere di presa complessive; a questo sistema si sono aggiunti nel tempo numerosi impianti più piccoli. Il contesto dell'alta Valle Varaita è quindi caratterizzato da un indice di utilizzo pari già attualmente al 98%, dato che risulta rappresentativo della quasi totale sottensione della parte montana del torrente Varaita. Dal punto di vista dell'utilizzazione dei corsi d'acqua laterali, gli sfruttamenti sono concentrati nella parte alta della vallata (Comuni di Pontechianale, Casteldelfino, Bellino e Sampeyre). Sul torrente Varaita di Bellino, già utilizzato all'80%, sono presenti 4 opere di presa mentre sul Varaita di Chianale, sfruttato al 77%, sono ubicate tre opere di presa e un invaso artificiale (Castello). Sul torrente Vallanta sono localizzate due opere di presa con un complessivo grado di utilizzazione del 32%, mentre i sottobacini del rio Antolina e del rio Sustra risultano derivati con un utilizzo rispettivamente pari al 39% ed al 17%. Con la realizzazione dell'impianto in progetto, la sottensione del torrente Fiutrusa, attualmente esente da derivazioni, aumenterebbe fino al 30,8 %, con 1.445 m di asta fluviale interessata;*
- *preso atto delle modifiche all'art. 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del Piano di tutela delle acque, apportate con D.G.R. n. 64-8118 del 14.12.2018 e richiamando il paragrafo 3.4, il progetto non risulta compatibile con le Norme di attuazione del PTA regionale;*
- *la sottensione di 1.445 m (pari al 31 %) del torrente Fiutrusa - corpo idrico che risulta attualmente in uno stato qualitativo elevato e privo di alterazioni antropiche - non consente una produzione media annua significativa, (1,05 GWh/anno) tale da risultare “a rilevanza energetica bassa” per cui “non si manifesta un interesse strategico della Regione”, come indicato nella Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte adottato prima con D.G.R. n. 10-6480 del 16.02.2018 ed a seguito della conclusione della fase di VAS riadottato con D.G.R. n. 36-8090 del 14.12.2018 e trasmesso al Consiglio per l'approvazione finale. Pertanto, alla luce di quanto previsto:*
- *dall'art. 19, comma 1, lettera a) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. “incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità”;*
- *dall'art. 18 “Criteri per il rilascio della concessione”, comma 1, lettera g) “coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti” del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.;*
- *dagli artt. 76, comma 4 e 77, comma 10bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;*
- *dai principi di cui all'art. 3 quater del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Ufficio Acque, propone all'Autorità Concedente ed alla Conferenza di Servizi quale esito istruttorio, il diniego delle Concessioni di Derivazione di Acqua Pubblica n. 6122 alla società Net-Energy S.r.l. e 6123 al Comune di Pontechianale riscontrando, conseguentemente, la non sussistenza dei presupposti per un Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale e per il rilascio dell'Autorizzazione unica ex D. Lgs. n.387/03 e s.m.i. riguardanti la Concessione di Derivazione n. 6122.”;*

3. contributo tecnico-scientifico di **ARPA Dip.le di Cuneo** con note prot. ric. n. 92256 del 18.12.2018 e n. 62928 dell'08.10.2019 (**Allegato 2**).

- Nell'ambito della suddetta Conferenza, sulla base dell'esito dell'istruttoria del progetto svolta dall'autorità competente, sono risultati elementi ostativi sia per formulare il giudizio positivo di compatibilità ambientale, sia per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., sia per il rilascio dell'autorizzazione unica ex D.Lgs 387/03 e s.m.i..

Detti elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, sono riassunti al precedente punto 2 ed ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati nell'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 64111 del 14.10.2019, sono stati comunicati ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come riferiti nel corso della Conferenza dell'08.10.2019, informandoli altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.
- Entro il termine assegnato, con nota prot. ric. n. 65969 del 22.10.2019, il Comune di Pontechianale ha illustrato le proprie osservazioni richiedendo di sospendere il Giudizio di Compatibilità Ambientale in attesa che la Regione Piemonte si esprimesse in merito alla superabilità dei motivi ostativi espressi dalla Provincia di Cuneo costituiti dai divieti di cui all'art. 23, comma 2.5 nel PTA.
- Con nota prot. n. 67399 del 29.10.2019, la Provincia, in accoglimento a quanto richiesto, ha ritenuto di sospendere l'adozione di un provvedimento conclusivo in attesa di debito riscontro da parte dei competenti Settori della Regione Piemonte circa l'interpretazione dell'art. 23 del PTA "Aree ad elevata protezione", per il caso in oggetto (la nota indicata è stata inviata dal Comune alle Direzioni regionali in indirizzo con prot. n. 2917 del 18.10.2019).
- Viste le note prot. di ric. n. 80103 del 23.12.2019, nn. 24104 e n. 24118 del 29.04.2020 e n. 47475 del 24.08.2020 da parte del Comune di Pontechianale e della società NET-ENERGY S.r.l. con le quali chiedono di sospendere il procedimento, al fine di consentire l'espressione del parere in merito all'art. 23, comma 2.5 del PTA da parte degli enti competenti, con le note prot. n. 1447 del 10.01.2020, n. 27015 del 15.05.2020 e n. 49302 del 02.09.2020, la Provincia comunica che si concede quanto richiesto.
- Con nota prot. n. 8310 del 09.02.2021, vista la nota pervenuta in data 01.02.2021 con prot. di ric. n. 6103 con la quale i proponenti richiedevano un'ulteriore sospensione del procedimento unico per un periodo di sei mesi, la Provincia chiedeva alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Territorio ed Energia - un pronunciamento circa l'intenzione di modificare le disposizioni del vigente PTA al fine di valutare se vi fossero o meno i presupposti per poter concedere la sospensione procedimentale richiesta.
- Con nota prot. ric. n. 11842 del 24.02.2021, la Regione Piemonte – Settore Tutela delle Acque comunicava quanto segue:
"Si riscontra la nota protocollo n. 8310 del 09.02.2021 della Provincia di Cuneo (pervenuta a ns prot. 15277 in data 10.2.2021), con la quale si richiede a questo Settore regionale un pronunciamento circa "l'intenzione a modificare le disposizioni del vigente PTA" ed "al fine di valutare se vi siano o meno i presupposti per poter concedere la sospensione procedimentale stessa alla Società NET-ENERGY S.r.l." (...omissis ...).
Si osserva, al tempo stesso, che sul piano strettamente amministrativo si ritiene del tutto inappropriato subordinare la valutazione dei presupposti per concedere una sospensione di un procedimento in capo ad una Provincia rispetto ad una supposta intenzione della Regione di modificare le disposizioni di uno strumento di pianificazione, in questo caso del Piano di Tutela della Acque (PTA). Peraltro non è al momento noto in che forma il progetto di PTA sarà assunto dalla Giunta Regionale per essere ritrasmesso al Consiglio Regionale; a maggior ragione non può essere presagito con quali contenuti il PTA sarà successivamente approvato dai competenti Organi collegiali.
Come ben noto, il PTA rappresenta il principale strumento di programmazione regionale in materia di risorse idriche, persegue l'interesse pubblico della tutela ambientale dei corpi idrici, ai sensi della Direttiva Quadro 2000/60/CE, e la sua valenza normativa, di carattere generale e d'inquadramento, interessa l'intero territorio regionale; in tal senso, prescinde dalla considerazione di singoli procedimenti che possano essere in corso presso le competenti amministrazioni, e tipicamente introduce apposite norme generali (disposizioni transitorie) per consentire alle amministrazioni precedenti di assumere gli atti dovuti, in base allo stato di avanzamento di procedimenti alla data di approvazione del Piano.
Quanto sopra precisato, non può essere in alcun modo accolta la richiesta di pronunciamento, così come nei termini espressi in Vostra sopra citata. (... omissis ...)."
- Con nota prot. n. 25513 del 21.04.2021, la Provincia ha informato i proponenti che, considerata la succitata comunicazione, non sussistevano le condizioni per poter accogliere l'ulteriore richiesta di sospensione del procedimento avanzata in data 01.02.2021.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Visti:

- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;
- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. “*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”;
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 “*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;
- il D.M. 13.10.2003 “*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*”;
- il D.M. 10.09.2010 “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. “*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)*”;
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 “*Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;
- la legge 09.01.1991, n. 10 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*” e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 “*Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile*”;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59*”;

- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98”
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137” e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 “Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche” e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 ‘Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti Elettrici’ e s.m.i.;
- la Legge Regionale 05.08.2002, n. 20 ‘Legge Finanziaria per l’anno 2002’ e s.m.i.;
- le Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 117-10731 del 13.03.2007 e tuttora vigente;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021 adottato in salvaguardia con deliberazione n. 7/2015 del 17.12.2015 ed approvato con deliberazione n. 1/2016 del 03.13.2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e con D.P.C.M. 27.10.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31.01.2017;
- la Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottata con Deliberazioni n. 8 del 17.12.2015 e n. 3 del 14.12.2017 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po;
- le modifiche e integrazioni alla “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po” adottate con Deliberazione n. 3 del 14.12.2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R “Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – “Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 “Nuova regolamentazione delle servitu’ militari” e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica” e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006” e s.m.i.;

Vista la risposta della Regione Piemonte – Settore Tutela delle Acque di cui alla nota prot. ric. n. 11842 del 24.02.2021 in premessa citata sulla base della quale **si rileva** che non sussistono elementi per poter accogliere l’ulteriore richiesta di sospensione del procedimento da parte dei proponenti.

Viste le risultanze emerse nel corso della riunione della Conferenza di Servizi dell’08.10.2019 e la nota provinciale prot. n. 64111 del 14.10.2019 di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., all’accoglimento delle istanze.

Considerato che permangono i succitati motivi ostativi che si sintetizzano nel seguito:

- *preso atto delle modifiche all’art. 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del Piano di tutela delle acque, apportate con D.G.R. n. 64-8118 del 14.12.2018 e richiamando il*

paragrafo 3.4, il progetto non risulta compatibile con le Norme di attuazione del PTA regionale;

- la sottensione di 1.445 m (pari al 31 %) del torrente Fiutrusa - corpo idrico che risulta attualmente in uno stato qualitativo elevato e privo di alterazioni antropiche - non consente una produzione media annua significativa, (1,05 GWh/anno) tale da risultare "a rilevanza energetica bassa" per cui "non si manifesta un interesse strategico della Regione", come indicato nella Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte adottata prima con D.G.R. n. 10-6480 del 16.02.2018 ed a seguito della conclusione della fase di VAS riadottata con D.G.R. n. 36-8090 del 14.12.2018 e trasmesso al Consiglio per l'approvazione finale;

questa Autorità competente ritiene che il progetto di impianto idroelettrico e di connesso utilizzo dell'acqua per produzione di beni e servizi (innevamento artificiale) in esame non risulti compatibile con le Norme di attuazione del PTA regionale e che non abbia le caratteristiche che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINANO

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito ai progetti di nuovo impianto idroelettrico sul Torrente Fiutrusa, nel Comune di Pontechianale presentato in data 19.09.2017, da parte della NET-ENERGY S.r.l., Borgata Calchesio n. 11, 12020 – Sampeyre, e di derivazione di acqua pubblica ad uso produzione beni e servizi (innevamento artificiale) presentata dal Comune di Pontechianale, per le motivazioni illustrate nelle premesse, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo;
- 2. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni (in particolare art. 19, comma 1, lettere a), e) ed i) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., art. 18, comma 1, lettere a), b), c), e), g) ed h) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., art. 12 bis, comma 1 lettera a) del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. -, artt. 76, comma 4 e 77, comma 10bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., principi di cui agli artt. 3ter e 3quater del medesimo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), **le istanze di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., n. 6122 alla società Net-Energy S.r.l. e n. 6123 al Comune di Pontechianale;**
- 3. DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, **l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. 387/03 e s.m.i.**, presentata in data 19.09.2017, con prot. n. 70307 dalla ditta NET-ENERGY S.r.l., Borgata Calchesio n. 11, 12020 – Sampeyre;
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai proponenti e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 5. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 4. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione;
- 6. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia;
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente Provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

Allegato 1 – nota prot. n. 62883 dell'8.10.2019 del Settore Provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Acque;

Allegato 2 - note prot. ric. n. 92256 del 18.12.2018 e n. 62928 dell'08.10.2019 di ARPA Dip.le di Cuneo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, e giovedì dalle 14,30 alle 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE

(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)

Dott. Alessandro RISSO

IL DIRIGENTE

**(Ufficio Acque ed
Ufficio Controllo Emissioni ed Energia)**

Dott. Luciano FANTINO